



Al Ministro della Transizione Ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1 che ridenomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTA la Risoluzione A/RES/70/1 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile," con cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva l'Agenda 2030 e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, di natura integrata e indivisibile e, in particolare, il SDG 11, dedicato alla sostenibilità delle aree urbane;

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018, recante "Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile", che definisce le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 e individua nella dimensione urbana la chiave dell'attuazione degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile per le persone, il pianeta e la trasformazione sostenibile del modello di sviluppo;

VISTO l'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che sancisce la necessità per le regioni e le province autonome di approvare le proprie strategie di sostenibilità in coerenza con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, assicurando il coinvolgimento degli enti locali, ai fini della cui piena attuazione il Ministero della transizione ecologica ha attivato un processo di supporto alla territorializzazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, coinvolgendo attivamente le regioni e gli enti territoriali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il *Memorandum on the European Green Capital title*, sottoscritto a Tallin il 15 maggio 2006, con il quale è stata proposta l'istituzione del premio per la "Capitale verde europea" alla città con più di 100.000 abitanti che si sia distinta per una pianificazione territoriale intelligente mirata a garantire una buona qualità della vita;

VISTA la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che ha istituito "Il 7° programma per l'ambiente (EAP)", per promuovere approcci

integrati alla pianificazione, costruzione e gestione di città e insediamenti urbani in modo sostenibile;

VISTA la legge 14 gennaio 2013, n.10, recante “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” e, in particolare, l’articolo 3 concernente l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico;

VISTO il premio Foglia verde europea, istituito nel 2013, il cui titolo è assegnato alle città fra i 20.000 e i 100.000 abitanti, ovvero a centri urbani di dimensioni minori per gli sforzi compiuti a favore della protezione ambientale;

VISTO il Patto di Amsterdam, sottoscritto il 30 maggio 2016, con il quale è stata promossa l’“Agenda urbana per l’Unione Europea”, al fine di integrare la dimensione urbana delle città nelle politiche di sostenibilità ambientale dell’Unione Europea;

VISTO l’articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ai sensi del quale il Consiglio dei ministri, ai fini dell’adesione ai programmi europei “Capitale europea verde” e “Foglia verde”, conferisce annualmente il titolo di “Capitale verde d’Italia” ad una città italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un’apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

VISTO il citato articolo 4-*quater*, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, ai sensi del quale il titolo di “Capitale verde d’Italia” è conferito, in via sperimentale, a tre diverse città italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

VISTO il citato articolo 4-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, in forza del quale i progetti contenuti nel dossier di candidatura della città proclamata “Capitale verde d’Italia” sono finanziati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’anno del conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro;

VISTO il citato articolo 4-*quater*, comma 6, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, ai sensi del quale agli oneri di cui al comma 3 del medesimo decreto legge, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 11 novembre 2020, concernente le modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all’art. 4, comma 2 del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141;

VISTO il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2015, n. 86, che ha approvato il documento “Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici”;

SENTITO il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico;

ACQUISITA l’intesa resa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il presente decreto disciplina la procedura di selezione per il conferimento del titolo di "Capitale verde d'Italia" ad una città italiana capoluogo di provincia, contribuendo in tal modo alla concreta attuazione a livello territoriale degli obiettivi fissati dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Articolo 2

(Procedura di presentazione delle candidature)

1. Entro il 31 marzo 2022, il Ministero della transizione ecologica pubblica sul sito internet istituzionale un apposito avviso di avvio della procedura di selezione per il conferimento del titolo di "Capitale verde d'Italia".

2. Entro il 30 giugno 2022, le città italiane capoluogo di provincia trasmettono al Ministero della transizione ecologica, tramite posta elettronica certificata, apposita istanza corredata da un dossier di candidatura redatto secondo il format pubblicato, contestualmente all'avviso di avvio della selezione, sul sito internet istituzionale del Ministero.

3. Il dossier di candidatura deve essere relativo a uno o più progetti cantierabili finalizzati a favorire la transizione ecologica mediante azioni afferenti ai seguenti ambiti di intervento:

- a) ambito 1: cambiamenti climatici e salute pubblica;
- b) ambito 2: rigenerazione urbana sostenibile ed economia circolare;
- c) ambito 3: azioni di sistema.

4. Il dossier di candidatura deve contenere, a pena di esclusione, almeno i seguenti elementi:

- a) descrizione puntuale degli obiettivi a breve, medio e lungo periodo;
- b) descrizione puntuale di uno o più progetti cantierabili finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
- c) cronoprogramma di ciascun progetto;
- d) eventuali cofinanziamenti, pubblici e privati, di ciascun progetto con indicazione della relativa fonte di finanziamento già approvata.

5. Per ciascuna delle azioni di cui al comma 3 deve essere fornita, ai fini dell'ammissibilità, la descrizione della situazione attuale, la descrizione delle misure attuate negli ultimi 5 anni, gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo e l'approccio adottato o previsto per il loro raggiungimento, oltre che le misure adottate per il monitoraggio degli interventi previsti.

Articolo 3

(Criteri di selezione delle candidature)

1. Le candidature sono valutate sulla base dei criteri elencati nell'allegato 1 del presente decreto in relazione a ciascuno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2, comma 3, da monitorare attraverso gli indicatori associati ai criteri medesimi. L'avviso di cui al comma 1 dell'articolo 2 specifica priorità e punteggi attribuiti a ciascun criterio.

Articolo 4

(Commissione di valutazione delle candidature)

1. Al fine di valutare le candidature di cui all'articolo 2 secondo i criteri di cui all'articolo 3, è costituita una commissione denominata "Commissione Capitale verde d'Italia", composta:

- a) dal presidente del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, con funzioni di presidente;
- b) dal presidente del Comitato Nazionale Tecnico MAB – Man and Biosphere o suo delegato;
- c) dal presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale – VIA VAS o suo delegato;

- d) dal presidente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC o suo delegato;
 - e) da un rappresentante del Comitato per il capitale naturale designato tra gli esperti ivi nominati;
 - f) da un rappresentante del Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero della transizione ecologica;
 - g) da un rappresentante del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
2. I componenti della Commissione non devono avere avuto rapporti di collaborazione di alcun genere, nei due anni antecedenti all'insediamento dell'organo, con le città che hanno presentato domanda di candidatura e non devono trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi rispetto alle città medesime.
3. Lo svolgimento delle attività istruttorie relative alle candidature pervenute è assicurato dal Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero della transizione ecologica che, a tal fine, si giova del supporto di un apposito gruppo di lavoro partecipato, in ragione delle tematiche previste per il conferimento del titolo, dalle competenti Direzioni generali del Ministero medesimo.
4. La Commissione può riunirsi e svolgere i suoi lavori anche a distanza, per via telematica in forma simultanea. Le riunioni della Commissione sono verbalizzate. I verbali sono pubblicati, alla fine dei lavori, nel sito internet del Ministero della transizione ecologica, in una sezione dedicata.
5. Le ulteriori modalità di funzionamento della Commissione, compreso il termine di durata dell'incarico dei suoi componenti e le procedure di sostituzione per il caso di conflitto d'interessi, sono dettate con decreto del Ministero della transizione ecologica.
6. La partecipazione alla Commissione o alla segreteria tecnica di cui al comma 3 non dà diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso spese comunque denominato.
7. All'attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Procedimento di valutazione delle candidature)

1. La Commissione esamina le candidature presentate ed entro sessanta giorni redige la graduatoria, sulla base dei criteri di cui all'allegato 1 e delle relative modalità di interpretazione e attribuzione dei punteggi stabilite nell'avviso di cui all'articolo 2, comma 1. Tale graduatoria è trasmessa al Ministro della transizione ecologica e pubblicata nel sito del Ministero.
2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Ministro della transizione ecologica trasmette la proposta di conferimento del titolo di “Capitale verde d'Italia”, corredata da apposita relazione, al Consiglio dei ministri per l'attribuzione del premio.
3. La città vincitrice non può candidarsi alle selezioni negli anni successivi.

Articolo 6

(Attuazione)

1. Il Ministero della transizione ecologica assicura la pubblicità e la trasparenza di tutti gli atti relativi alla candidatura, alla selezione e alla successiva realizzazione dei progetti contenuti nel dossier vincitore.
2. Entro 5 giorni dalla proclamazione della “Capitale verde d'Italia” il Ministero della transizione ecologica provvede a siglare un apposito accordo di programma con la città designata al fine di definire tutti gli aspetti operativi e di dettaglio.
3. La città “Capitale verde d'Italia” provvede, al termine dei lavori, alla redazione di un rapporto sull'attività svolta nel quale si dà conto dei risultati conseguiti e della realizzazione degli obiettivi previsti nel dossier di candidatura, nonché degli esiti del monitoraggio degli indicatori associati ai criteri di cui all'articolo 3. Il rapporto è pubblicato sul sito internet del comune territorialmente competente e del Ministero della transizione ecologica per i successivi tre anni.

4. Il Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero della transizione ecologica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, monitora la progressiva attuazione dei progetti posti in essere dalla "Capitale verde d'Italia" e dei relativi programmi indicati nel dossier e verifica il conseguimento degli obiettivi anche ai fini dell'erogazione dei contributi.

Articolo 7
(Disposizioni finali)

1. I progetti contenuti nel dossier di candidatura della città proclamata "Capitale verde d'Italia" sono finanziati dal Ministero della transizione ecologica nell'anno del conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro.

2. Ai conseguenti oneri, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse iscritte nell'apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4-*quater*, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

3. Nei successivi atti amministrativi di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui al presente decreto, è riportato per ogni intervento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo Codice Unico di Progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roberto Cingolani

Allegato 1
(Articolo 3, comma 1)

Criteria di selezione delle candidature per ciascun ambito di intervento e relativi indicatori.

a) Ambito 1: cambiamenti climatici e salute pubblica:

a.1) mitigazione: efficientamento energetico:

a.1.1) capacità di riduzione del consumo di energia primaria (risparmio annuo di energia primaria);

a.1.2) capacità di riduzione delle emissioni di CO₂eq (emissioni annue di CO₂eq evitate);

a.1.3) efficienza del progetto - costo del kWh risparmiato (rapporto tra costo del progetto, in euro, e risparmio energetico, in kWh).

a.2) Adattamento a cambiamenti climatici:

a.2.1) abbattimento dell'effetto isola di calore in ambito urbano (abbassamento del numero di giorni con temperatura massima maggiore di 29.2 °C (SU95p), nell'area di intervento rispetto al quadro climatico evolutivo negli scenari RCP 4.5 e 8.5 al 2050 disponibili per l'intera città);

a.2.2) risparmio idrico e invarianza idraulica anche al fine di mitigare gli impatti delle "alluvioni urbane" (volume di acque meteoriche raccolte e riutilizzate);

a.2.3) capacità di intercettazione e drenaggio delle acque meteoriche (numero e tipologia di sistemi di drenaggio urbano sostenibile realizzati, superfici permeabilizzate, anche mediante rinaturalizzazione di suoli artificializzati, compattati o impermeabilizzati, rispetto alla superficie impermeabile nell'ambito di intervento; volume di acque meteoriche drenabili rispetto alle anomalie di precipitazione negli scenari RCP 4.5 e 8.5 al 2050).

a.3) Qualità dell'aria e della salute pubblica:

a.3.1) capacità di abbattimento delle emissioni inquinanti (t di PM10 rimosse);

a.3.2) incremento della copertura arborea complessiva (km² di area coperta dalle chiome/ km² di intervento su aree non impermeabili);

a.3.3) capacità di assorbimento di polveri e CO₂eq derivante da interventi di forestazione urbana e suburbana (t di PM10 rimosse, t CO₂eq assorbite).

a.4) Mobilità sostenibile:

a.4.1) promozione della mobilità pubblica e dolce, nonché della mobilità elettrica (riduzione dei km effettuati con mezzi motorizzati alimentati a benzina e gasolio; incremento dei km percorsi dalla mobilità pubblica e della rete della mobilità ciclo-pedonale);

a.4.2) promozione della sostenibilità degli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro e di modalità di lavoro a distanza (numero degli alunni/studenti e lavoratori interessati da interventi sostenibili che afferiscono agli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro e numero di lavoratori interessati da progetti di *smartworking*).

b) Ambito 2: rigenerazione urbana sostenibile ed economia circolare

b.1) Rigenerazione sostenibile di edifici e spazi aperti, riduzione del consumo del suolo (riuso e sostituzione edilizia) e riqualificazione di suolo degradato, basata sulla interazione tra la dimensione ambientale, sociale ed economica:

b.1.1) messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, riduzione degli sprechi degli edifici, energetici e idrici, promozione "distretti energetici ed ecologici" (superfici in m² oggetto di intervento; risparmi energetici in kWh e idrici in m³ conseguiti, numero di distretti realizzati);

b.1.2) qualificazione del verde e tessuto urbano: rivalutazione sostenibile degli spazi pubblici, del verde urbano, dei servizi di quartiere (superfici oggetto di rigenerazione e rifunzionalizzazione; nuove destinazioni funzionali, indice di consumo di suolo, indice urbanizzazione territoriale e soglia di riduzione del consumo di suolo);

b.2) deframmentazione degli ecosistemi urbani (km² estensioni delle superfici e km dei corridoi verdi realizzati in ambito urbano);

- b.3) ripristino e potenziamento delle connessioni ecologiche urbano/rurali (km di connessioni lineari e km² areali realizzate in ambito periurbano);
- b.4) utilizzo di Nature Based Solutions per le soluzioni progettuali adottate (soluzioni NBS adottate);
- b.5) promozione del riciclo e recupero dei materiali e della riduzione dei rifiuti e razionalizzazione del ciclo dei rifiuti prodotti nella rigenerazione (quantità di materiali avviati a riciclo negli interventi di rigenerazione; n. interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti e alla promozione del riciclo e recupero);
- b.6) applicazione, da parte degli enti partecipanti, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori di mercato o servizi oggetto del/dei progetti presentati (n. dei CAM adottati negli atti di gara per l'affidamento di servizi o forniture);
- b.7) promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili nei prodotti e servizi locali (n. di iniziative attivate; n. interventi destinati alla promozione della produzione biologica e della filiera corta; n. aziende che aderiscano a criteri e certificazioni di responsabilità ambientale e sociale d'impresa coinvolte);
- b.8) gestione integrata dei rifiuti (quantità di materiali avviati riciclo provenienti dalla raccolta urbana e dagli scarti di produzione, n. interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti e alla promozione del riciclo e recupero);
- b.9) implementazione infrastrutture digitali innovative quali elementi della trasformazione urbana per minimizzare e de materializzare le necessità del quotidiano (n. interventi finalizzati alla implementazione di infrastrutture digitali);

c) Ambito 3: azioni di sistema

- c.1) Inclusione in una strategia di sostenibilità complessiva, anche di livello territoriale, e sinergie con altri progetti in capo all'amministrazione proponente (descrizione sintetica dei risultati attesi dalla proposta come parte della strategia di riferimento, nonché delle ricadute economiche e occupazionali e delle trasformazioni degli spazi urbani indotte);
- c.2) adozione di impegni per la replicabilità delle pratiche realizzate e per la promozione di ulteriori azioni volte alla sostenibilità dell'ambiente urbano (descrizione sintetica dell'intervento proposto con riferimento agli atti di programmazione validi al momento di presentazione della proposta);
- c.3) attività di comunicazione (indicazione del numero e della tipologia delle campagne realizzate e/o del numero di soggetti raggiunti);
- c.4) Coinvolgimento dei cittadini (iniziative realizzate di progettazione partecipata, urbanismo tattico, percorsi esperienziali di accrescimento della consapevolezza sulla sostenibilità);
- c.5) attivazione di partenariati locali e cofinanziamenti (partner coinvolti e finanziamenti complementari attivati con riferimento agli atti di programmazione validi al momento di presentazione della proposta);
- c.6) quantificazione dei benefici ambientali (completezza del sistema di indicatori per la quantificazione dei benefici ambientali dei progetti);
- c.7) attività di educazione alla sostenibilità con le scuole di vario ordine e grado (numero di studenti coinvolti).